

Ditta **Autodemolizione San Benedetto s.r.l.** – Favara (AG) - art.208 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

**MODIFICA e AGGIORNAMENTO** dell'Autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del d.lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti pericolosi e non, anche da RAEE ed in conto terzi nell'area sita in Favara (AG), Contrada San Benedetto.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI  
SERVIZIO 6 "AUTORIZZAZIONI RIFIUTI"  
IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- Visto il D.P.Reg. n. 12 del 27 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 Luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R.3/2016;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 108 del 10.03.2022 "Schema di decreto presidenziale recante: 'Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3'- Approvazione";
- Visto il D.P.Reg. n. 9 del 5 Aprile 2022 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 1 Giugno 2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.";
- Visto il D.P.Reg. n. 436 del 13.02.2023, con il quale è stato conferito all'Ing. Maurizio Costa l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 80 del 10.02.2023;
- Vista la nota prot. n. 35218 del 24.07.2023 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha delegato in sua vece, dal 26.07.2023 e fino a nuova comunicazione, l'ing. Gerlando Ginex alla sottoscrizione degli atti e alla messa in atto di ogni utile azione tecnica e amministrativa;
- Visto il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii di cui al D.M. n. 186 del 5 aprile 2006 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22";
- Visto il D. Lgs. n. 116 del 03/09/2020 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Visto il D.Lgs. n. 118 del 03/09/2020 – Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) D.D.S. n. 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Visto il D.Lgs. n. 119 del 03/09/2020 – Attuazione dell'art.1 della direttiva (UE) 2018/849 che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
- Visto il Decreto Presidenziale 12 marzo 2021, n.8 "Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9 Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia";
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto

- con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- Visti il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- Visto il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- Visto il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Visto il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- Visto il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 -"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- Visto il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- Vista la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- Visto l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Visto il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- Visto il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n.25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;
- Vista l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- Vista la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- Vista l'Ordinanza commissariale n. 1289 del 23.12.2005, con la quale il Commissario delegato per l'Emergenza bonifiche e la tutela delle Acque in Sicilia, ha rilasciato ai sensi del D.P.R. 12.04.1996 giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni per il centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti pericolosi e non, nell'area sita in Favara (AG), Contrada San Benedetto;
- Vista l'Ordinanza commissariale n. 1290 del 23.12.2005, con la quale il Commissario delegato per

- l’Emergenza bonifiche e la tutela delle Acque in Sicilia, ha approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97 e ss.mm.ii, il progetto presentato dalla Ditta Fallea Giuseppe, con sede legale in Favara (AG) – Viale Progresso snc, relativo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti pericolosi e non, nell’area sita in Favara (AG), Contrada San Benedetto, con contestuale autorizzazione alla realizzazione a all’esercizio;
- Vista l’Ordinanza Commissariale n. 292 del 12.06.2007, con la quale l’autorizzazione di cui alla O.C. n. 1290 viene volturata in favore della Ditta Autodemolizione San Benedetto srl, con sede legale in Favara (AG), viale Progresso snc ed impianto in Favara (AG) – C.da San Benedetto;
- Visto il D.D.G. n. 297 del 17.06.2010, con il quale si integra l’elenco dei codici CER autorizzati in ingresso all’impianto e si aumenta la potenzialità annua autorizzata a 6.000 ton/anno per i rifiuti non pericolosi e 2.000 ton/anno per i rifiuti pericolosi;
- Visto il D.D.G. n. 1576 del 02.12.2010, con il quale l’O.C. n. 1290 del 23.12.2005 è stata rinnovata, ponendone la scadenza al 23.12.2020;
- Visto il D.D.G. n. 243 del 23.02.2012, con il quale si integra l’elenco dei codici CER autorizzati in ingresso all’impianto e si riduce la potenzialità annua autorizzata a 3.171 ton/anno per i rifiuti non pericolosi e 1.322 ton/anno per i rifiuti pericolosi;
- Viste le note prot. n. 9550/S7 del 23.02.2012 e n. 19408 del 16.05.2018 con le quali lo scrivente Dipartimento ha approvato, rispettivamente, la polizza fidejussoria n. 1903753 del 21.12.2010 e la sua Appendice n. 1 del 08.05.2018 emesse da COFACE s.a., prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica e il ripristino ambientale, relativo al sito autorizzato di cui all’O.C. n. 1290 del 23.12.2005 così come rinnovata dal D.D.G. n. 1576 del 02.12.2010 e ss. mm. ii.;
- Vista la nota del 19.12.2019, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 54049, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. (P.IVA 02483700841), con sede legale in Favara (AG), contrada San Benedetto, formalizza richiesta di rinnovo dell’autorizzazione di cui all’Ordinanza commissariale n. 1290 del 23.12.2005 e ss. mm. ii.;
- Vista la nota del 29.10.2020, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 42459, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. (P.IVA 02483700841), con sede legale in Favara (AG), contrada San Benedetto, reitera la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione di cui all’Ordinanza commissariale n. 1290 del 23.12.2005 e ss. mm. ii.;
- Vista la nota prot. n. 50078 del 11.12.2020 con la quale lo scrivente Dipartimento, in riscontro alla superiore richiesta comunica alla ditta di aver avviato la procedura di riesame del provvedimento chiedendo la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’impianto non abbia subito modifiche ricomprese tra quelle al punto 8) lettera t) dell’Allegato IV Parte II o alla lettera ag) dell’Allegato III Parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e, contestualmente chiede al Libero Consorzio l’effettuazione di sopralluogo presso il sito autorizzato al fine di constatarne lo stato di fatto e la conformità all’autorizzazione;
- Vista la nota prot. n. 51229 del 17.12.2020 con la quale lo scrivente Dipartimento, ad integrazione della precedente comunica alla ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., che, nelle more del rilascio del rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi del comma 12 dell’art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., l’attività potrà continuare ad essere esercita, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
- Vista la nota del 11.12.2020, acquisita al protocollo dello scrivente in data 15.12.2020 al n. 50759, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. nel riscontrare la superiore nota prot. n. 50078, dichiara che l’impianto non ha subito modifiche ricomprese al punto 8) lettera t) dell’Allegato IV Parte II o alla lettera ag) dell’Allegato III Parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Vista la nota del 23.12.2020, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 52414, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. nel riscontrare la superiore nota prot. n. 51229, trasmette l’Appendice n. 2 alla polizza n. 1903753 emessa da COFACE S.A., quale estensione della garanzia prestata;

- Vista la nota prot. n. 35147 del 14.09.2021 con la quale lo scrivente Dipartimento ha approvato l'estensione delle garanzie finanziarie di cui all'Appendice n. 2 alla polizza n. 1903753, ponendone la validità al 23.12.2023, fermo il resto;
- Vista la nota del 23.01.2023, acquisita al protocollo dello scrivente in data 30.01.2023 al n. 3423, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. trasmette quale ulteriore estensione delle garanzie prestate, la polizza fidejussoria n. IW 200471 del 18.01.2023, emessa da ABC Asigurari Reasigurari S.A., produttore i suoi effetti dal 18.01.2023 al 23.12.2024, per un importo massimo garantito di € 180.336,00;
- Vista la nota prot. n. 30014 del 23.06.2023 con la quale lo scrivente Dipartimento ha approvato la Polizza fidejussoria n. IW 200471 del 18.01.2023, emessa da ABC Asigurari Reasigurari S.A., stipulata dalla ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., produttore i suoi effetti dal 18.01.2023 al 23.12.2024, per un importo massimo garantito di € 180.336,00, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica e il ripristino ambientale, relativamente al sito autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 1290 del 23.12.2005, rinnovata dal D.D.G. n. 1576 del 02.12.2010 e modificata in ultimo dal D.D.G. n. 243 del 23.02.2012;
- Vista la nota del 29.05.2014, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 21223, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., con sede legale in Favara (AG) viale Porta di Mare, ed impianto in Favara (AG) contrada San Benedetto, formalizza richiesta di modifica dell'autorizzazione di cui in ultimo al D.D.G. n. 243 del 23.02.2012, in variante allo strumento urbanistico, consistente nel progetto di ampliamento dell'impianto con annessione un ulteriore lotto di mq 6.655 (particelle nn. 40,5,151,121,53,155,122 del Fg 13), allegando all'istanza la seguente documentazione:
- Relazione tecnica
  - Piano di Gestione
  - Piano di bonifica
  - Documentazione fotografica
  - Stralci IGM-PRG-Catastale
  - Planimetria generale
  - Planimetria con distribuzione dei settori
  - Pianta delle coperture
  - Trattamento acque meteoriche
  - Sezioni
  - Particolari costruttivi
  - Certificato di destinazione urbanistica e titolo di proprietà;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Consorzio del Voltano s.p.a. riguardo alle opere progettuali proposta dalla ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. da realizzare nel lotto interessato dall'attraversamento della condotta idrica Aragona-Favara (Foglio n. 13 P.IIe nn. 155 (ex 151), 122, 5, 53, 40, 4, 39), a condizione che siano garantiti gli accessi per gli interventi di competenza inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e che l'area di pertinenza resti sgombra da materiali e manufatti;
- Vista la Concessione edilizia in sanatoria n. 282/2009 del 07.11.2009 con la quale il Comune di Favara regolarizza le opere abusive di cui al Foglio 13 P.IIe n. 151 sub. 1 e n. 151 sub. 2;
- Visto l'Atto notarile del 14.04.2011 - Repertorio n. 19802 Raccolta 8775, registrato in Agrigento il 27.04.2011 al n. 4170, con il quale la ditta Autodemolizione San Benedetto acquisisce la proprietà dell'appezzamento di terreno agricolo riportato in catasto al Foglio 13, P.IIe nn 122-121-155-40-53-5 e del capannone a destinazione commerciale in esso ricadente (P.IIe 151/1 e 151/2);
- Visto il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Favara in data 12.04.2011, con il quale si certifica che le particelle 40-5-53-121-122-155 del Foglio di Mappa n. 13 ricadono in zona E1 soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.3267/1923 e che non sussistono vincoli di natura urbanistica;
- Vista la nota prot. n. 37384 del 31.03.2014 con la quale l'I.R.F. di Agrigento rilascia nulla osta in sanatoria per le opere già eseguite e consistenti in scavo e interrimento tubo di scarico;
- Vista la nota prot. n. 4544 del 03.02.2015 con la quale lo scrivente Dipartimento, esaminata la documentazione pervenuta chiede alla ditta la produzione di integrazioni e dispone che il progetto venga sottoposto, in ossequio alla lettera c) punto 8) dell'Allegato IV al D.Lgs

- 4/2008, al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. presso il competente Dipartimento regionale dell'Ambiente;
- Vista la nota del 10.03.2015, acquisita al protocollo dello scrivente in data 11.03.2015 al n. 11119, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., in riscontro alla superiore istanza, produce le seguenti integrazioni:
- Copia agibilità dei locali
  - Copia concessione edilizia in sanatoria
  - Copia Certificato di destinazione urbanistica
  - Relazione tecnica integrativa sui codici CER
  - Cronoprogramma
  - Elaborato Profilo 7 Sezione stato di fatto
  - Relazione sulla valutazione dei rischi
  - Relazione geologica;
- Visto il D.A. n. 227/GAB del 12.07.2017 con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Ambiente, acquisito il parere n. 95/2017 della "Commissione tecnica specialistica per le Auto-rizzazioni ambientali di competenza regionale", dispone l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di ampliamento presentato dalla ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l.;
- Viste le note del 20.07.2017 e del 15.02.2018, acquisita al protocollo dello scrivente rispettivamente in data 25.07.2015 al n. 32769 ed in data 16.02.2018 al n. 6882, con le quali la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. chiede la prosecuzione dell'iter istruttorio e la convocazione della Conferenza dei Servizi;
- Vista la nota del 29.03.2018, acquisita al protocollo dello scrivente in data 03.04.2018 al n. 13126, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. chiede l'integrazione dell'elenco dei codici CER autorizzati e l'inserimento della operazione di recupero R12 di cui all'Allegato C al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Vista la nota del 03.07.2018, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 27198, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. chiede l'integrazione dell'autorizzazione, di cui in ultimo al D.D.G. n. 243 del 23.02.2012, con l'inserimento dell'autorizzazione allo scarico, comunicando di aver presentato nei termini di legge, istanza di rinnovo presso il Comune di Favara;
- Vista la nota prot. n. 30136 del 19.07.2018 con la quale lo scrivente Dipartimento, in riscontro alla superiore richiesta, comunica alla ditta che, nelle more del rilascio del provvedimento ex art. 208 con il quale si andrà a modificare l'autorizzazione in possesso della ditta, la stessa potrà continuare ad esercitare le attività consentite nel rispetto delle prescrizioni di cui alla precedente autorizzazione allo scarico n. 71/13 del 08.10.2013 rilasciata dal Comune di Favara;
- Vista la nota prot. 26719 del 21.06.2019, con la quale lo scrivente Dipartimento ha convocato una Conferenza dei Servizi per il giorno 31.07.2019 per la trattazione dell'istanza e la valutazione di quanto presentato dalla ditta proponente e l'avvio del relativo iter istruttorio finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo, coinvolgendo, oltre alla ditta proponente, i seguenti soggetti:
- Sindaco, SUAP e Settore Urbanistica del Comune di Favara
  - ASP 1 Agrigento – SIAV
  - Libero Consorzio Comunale di Agrigento – Settore Ambiente
  - ARTA – Servizio 2DRU – U.O. 2.3
  - ARPA S.T. Agrigento
  - Comando provinciale VV.F. di Agrigento
  - Genio Civile di Agrigento;
- Visto il verbale relativo alla conferenza del 20.05.2022, trasmesso dallo scrivente con nota prot. n. 33061 del 01.08.2019 con il quale si registra che:
- ARTA DRU si riserva di esprimere il proprio parere di competenza non disponendo di copia del progetto, che nella stessa sede viene richiesto alla ditta congiuntamente ad altre integrazioni tra cui assenso sindacale, titolo di disponibilità dell'area di ampliamento, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione agli aspetti di cui all'art. 58 della L.R. 4/2003, relazione sulla eventuale sussistenza di vincoli nell'area interessata dall'intervento;
  - il Comando Prov.le dei VVF di Agrigento chiede integrazioni alla documentazione ricevuta

comprendente Relazione tecnica ed Elaborati grafici;

- il Settore Ambiente del Comune di Favara esprime parere favorevole in merito alla autorizzazione allo scarico dei reflui civili, di cui la ditta è già detentrica per la porzione di impianto già autorizzata, mentre per quanto riguarda l'intervento di ampliamento le opere esistenti dispongono già di concessione edilizia in sanatoria, certificato di agibilità per l'attività artigianale-commerciale e autorizzazione allo scarico;

- il Settore Urbanistica del Comune di Favara dichiara che al fine di esprimere il parere di competenza occorre Planimetria aggiornata indicante il tracciato della condotta idrica di acqua potabile del Consorzio del Voltano;

- il SUAP del Comune di Favara ricevuta per mero errore della ditta istanza di autorizzazione per modifica sostanziale di impianti già in possesso di AIA (e pertanto da considerare nulla) resta in attesa degli elaborati aggiornati;

- il SIAV dell'ASP 1 di Agrigento, si riserva di esprimere il parere di competenza alla ricezione della documentazione integrativa;

- il Genio Civile di Agrigento non può esprimere parere di competenza riferisce che le copie progettuali ricevute non sono state trasmesse secondo quanto previsto per il rilascio di parere ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 e comunque risultano mancanti di relazione geologica e di elaborati indicati alla Sezione "Modulistica" del proprio sito istituzionale;

Viste le determinazioni finali della conferenza, la quale, agli esiti dei lavori, chiede al proponente una integrazioni e aggiornamenti alla documentazione e agli elaborati grafici già prodotti, riservandosi di esprimere solo in seguito il parere di competenza;

Vista la nota del 03.02.2020, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 23578, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., in adempimento a quanto richiesto in sede di conferenza, trasmette le seguenti integrazioni:

- Cronologia dell'iter autorizzativo controllo
- Relazione tecnica integrativa
- Relazione geologia e relazione geotecnica
- Elaborati grafici: Tavole B1-B2-B3-B4-B5-B1.1-B1.2-B1.3;

Vista la nota prot. n. 14893 del 23.03.2021, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 11801, con la quale ARPA Sicilia trasmette il Verbale del sopralluogo n. 9/2021 prot. n. 14736 effettuato in data 22.03.2021, dal quale emerge la difformità rispetto all'autorizzazione di alcuni settori produttivi e che le zone di movimentazione risultano ostruite da autoveicoli bonificati e da bonificare;

Vista la nota del 28.05.2021, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 21196, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. comunica di aver ottemperato alle prescrizioni ex art. 318 quater del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. di cui al Verbale n. 9/2021, di essere pertanto stato ammesso al pagamento disposto da ARPA Sicilia con Verbale prot. n. 23602 del 11.05.2021 e produce perizia giurata attestante la rimozione dei rifiuti e il ripristino della conformità dei settori lavorativi;

Vista la comunicazione pervenuta a mezzo PEC del 06.07.2021, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 26484, con la quale il Comune di Favara acquisito il parere favorevole dal punto di vista geomorfologico con prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento (Parere n. 1860 del 11.06.2021), trasmette la Determinazione Sindacale n. 46 del 18.06.2021 con la quale si rilascia assenso al sito interessato dal progetto di ampliamento presentato dalla ditta Autodemolizione San Benedetto e distinto al Foglio 13, P.lle nn. 40-5-151-121-53-155-122 dell'agro di Favara;

Vista la nota del 26.03.2021, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto chiede al Comune di Favara il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle acque di prima pioggia post-trattamento provenienti da impianto di disoleazione;

Vista la nota del 25.11.2021, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 45777, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., trasmette la seguente documentazione:

- Autorizzazione Idraulica Unica prot. n. 16865 del 01.12.2020, con la quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in merito agli aspetti di compatibilità idraulica dello scarico delle acque di dilavamento dei piazzali e dalle acque di prima pioggia post trattamento provenienti dalle aree di pertinenza aziendali della ditta, rilascia, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. 523/1904 il nulla osta idraulico e l'autorizzazione all'accesso all'alveo dell'affluente del Vallone San Benedetto per la realizzazione degli interventi descritti

	in progetto
	- Rilascio nulla osta vincolo idrogeologico, rilasciato con prescrizioni dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento con nota prot. n. 71134 del 12.08.2020
	- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia post-trattamento rilasciata dal Comune di Favara con prot. n. 14333 del 21.04.2021
	- Attestazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 151/2011 del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciata dal Comando provinciale VV.F. di Agrigento con nota prot. n. 11567 del 09.07.2021 e Verbale di Visita Tecnica presso l'impianto effettuata in data 31.05.2021 dal quale si rileva il rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio e la conformità al progetto
	- Attestazione di assenza vincoli derivanti da piani sovracomunali, esclusione da aree SIC e ZPS, esclusione da zone di tutela definite dall'ex art. 2 della L.R. 71/78, dalla L.R. 16/96 e dalla L. 353/2000, rilasciata dal Comune di Favara – Area Progettazione, Pianificazione, urbanistica e Attività Produttive con nota del 02.07.2021;
Vista	la nota del 26.06.2023, acquisita al protocollo dello scrivente in pari data al n. 30267, con la quale la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., trasmette la seguente documentazione:
	- Relazione tecnica aggiornata (revisione del 16.06.2023)
	- Elaborato B2 “Layout revisionato”
	- Dichiarazione di rinuncia alle operazioni D15 di cui all'Allegato B al D.lgs 152/06
	- Accettazione incarico responsabile tecnico
	- Attestazione di versamento della Tassa di Concessione governativa
	- Dichiarazioni di insussistenza vincoli parentela e coniugio;
Considerato	l' Elaborato B2 “Layout revisionato” riportante data 16.06.2023, aderente a quanto introdotto dal D.Lgs. 119/2020 e dal quale si evince la rimodulazione dell'impianto con l'individuazione e la separazione fisica delle due linee di lavorazione costituite dal centro di autodemolizione propriamente detto e dall'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non conto terzi;
Vista	l'attestazione di idoneità, rilasciata dalla ditta installatrice, della vasca di tipo Imhoff, rispondente alle specifiche di cui alla delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 04.02.1977 e destinata al trattamento dei reflui di natura civile prodotti nel sito di impianto;
Visto	l'iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Agrigento con REA nr. AG – 185587;
Vista	la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale Rappresentante della Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta l'inesistenza per loro, i propri dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
Visto	il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
Considerato	che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle Ditta o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
Visto	il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia” e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
Verificata	la presenza della ditta nella White list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori operanti in settori sensibili non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose per le attività di cui alla

*“Sezione 10: Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”* e che alla data del 28.07.2023 la ditta figura all' *“Elenco delle imprese iscritte nella White list”* pubblicato sul portale della Prefettura di Agrigento e che la relativa istruttoria risulta in aggiornamento per la permanenza;

- Fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione (artt. 92 e 93, commi 2 e 3 del d.lgs.159/2011);
- Visto il Patto di Integrità intercorrente tra la ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. e il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 ess.mm.ii.;
- Vista la ricevuta del pagamento della Tassa di Concessione governativa effettuato in data 16.06.2023 per la procedura definita dal presente decreto;
- Considerato che il procedimento unico di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, è escluso dall'ambito di applicazione dell'AUA, in quanto già si caratterizza per *“l'unicità”* e prevede l'accorpamento, in un unico atto, di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
- Ritenuto che le modifiche proposte non vadano a mutare i criteri progettuali e gestionali previsti, che una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- A termini della vigente normativa,

## D E C R E T A

### Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo e si intendono qui interamente riportate.

La ditta è obbligata allo scrupoloso adempimento delle condizioni e delle prescrizioni alle quali sono subordinati i pareri rilasciati dagli Enti coinvolti nel procedimento che si citano in premessa e che qui si intendono integralmente riportati.

Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvata la modifica sostanziale al D.D.G. n. 1576 del 02.12.2010, rilasciato alla Ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. (PIVA 02483700841), con sede legale in Favara (AG), contrada San Benedetto, per l'esercizio dell'impianto sito in Favara (AG), contrada San Benedetto, e consistente nel progetto di ampliamento proposto dalla ditta così come descritto nell'Elaborato *“Relazione Tecnica di aggiornamento”* del 16.06.2023 e come configurato nell'Elaborato B2 *“Layout revisionato”* del 16.06.2023, riguardante l'annessione del lotto distinto in catasto al Foglio 13, Particelle nn. 40,5,151,121,53,155,122.

Il presente provvedimento ha validità di anni 10 a partire dalla data di emissione ed è rinnovabile. A tal fine entro i 180 giorni antecedenti la scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

E' approvata la rimodulazione del layout dei settori ricettivi e lavorativi così come illustrati nell'Elaborato B2 *“Layout revisionato”* del 16.06.2023.

Ai sensi dell'art.208, c.17-bis, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. si riportano i seguenti elementi identificativi dell'autorizzazione:

- Ragione sociale: Autodemolizione San Benedetto s.r.l.;
- Sede legale dell'impresa autorizzata: Favara (AG), contrada San Benedetto;
- Sede dell'impianto autorizzato: Favara (AG), contrada San Benedetto;
- Attività di gestione autorizzata: centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, stoccaggio e cernita

di rifiuti pericolosi e non, anche da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), anche in conto terzi; è autorizzato lo svolgimento delle operazioni R4, R12 ed R13 di cui all'Allegato "C" alla parte IV del d.lgs. 152/06;

- Rifiuti oggetto dell'attività di gestione: i Codici CER/EER in ingresso all'impianto di autodemolizione (Linea di lavorazione 1), individuati all'art. 3 della O.C. n. 1290 del 23.12.2005, all'art. 1 del D.D.G. n. 297 del 17.06.2010 e all'art. 2 del D.D.G. n. 243 del 23.02.2012, sono di seguito riportati:

<b>CODICE EER</b>	<b>DESCRIZIONE DEL RIFIUTO</b>	<b>OPERAZIONE AUTORIZZATA</b>
16 01 04*	Veicoli fuori uso	R12 - R13
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R12 - R13

- Rifiuti derivanti dall'attività di gestione: i Codici CER/EER che potranno essere detenuti e trattati secondo l'attività di messa in riserva (per l'avvio alle successive fasi di recupero), sono di seguito riportati:

<b>CODICE EER</b>	<b>DESCRIZIONE DEL RIFIUTO</b>	<b>OPERAZIONE AUTORIZZATA</b>
13 01 05*	Emulsioni non clorate	R12 - R13
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici	R12 - R13
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici	R12 - R13
13 02 05*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R12 - R13
13 02 06*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	R12 - R13
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R12 - R13
14 06 01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R12 - R13
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R12 - R13
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R12 - R13
16 01 07*	Filtri dell'olio	R12 - R13
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio	R12 - R13
16 01 09*	Componenti contenenti PCB	R12 - R13
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	R12 - R13
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	R12 - R13
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	R12 - R13
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R12 - R13
16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto	R12 - R13
16 01 17	Metalli ferrosi	R12 - R13
16 01 18	Metalli non ferrosi	R12 - R13
16 01 19	Plastica	R12 - R13
16 01 20	Vetro	R12 - R13
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	R12 - R13
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	R12 - R13
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R12 - R13
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R12 - R13
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di	R12 - R13

	cui alle voci 160209 e 160212	
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R12 - R13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215	R12 - R13
16 06 01*	Batterie al piombo	R12 - R13
16 08 02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	R12 - R13
16 08 05*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	R12 - R13
16 08 07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R12 - R13
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R12 - R13
17 04 02	Alluminio	R12 - R13
17 04 03	Piombo	R12 - R13
17 04 04	Zinco	R12 - R13
17 04 05	Ferro e acciaio	R12 - R13
17 04 06	Stagno	R12 - R13
17 04 07	Metalli misti	R12 - R13
17 04 09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R12 - R13
20 01 23	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi	R12 - R13
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R12 - R13
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R12 - R13

- **Quantità autorizzate Linea 1 (autodemolizione): rifiuti non pericolosi: 571 ton/anno, rifiuti pericolosi: 1.222 ton/anno;**
- **Capacità di stoccaggio in contemporanea: rifiuti non pericolosi 7 tonn. (circa 10 veicoli), rifiuti pericolosi 12 tonn. (circa 12 veicoli);**
- Rifiuti ammessi all'impianto per l'attività di stoccaggio riguardante lo stoccaggio rifiuti conto terzi (Linea di lavorazione 2):

<b>CODICE EER</b>	<b>DESCRIZIONE DEL RIFIUTO</b>	<b>OPERAZIONE AUTORIZZATA</b>
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	R12 - R13
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R12 - R13
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	R12 - R13
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R12 - R13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215	R12 - R13
16 06 01*	Batterie al piombo	R12 - R13
16 08 02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	R12 - R13
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti	R12 - R13
16 08 05*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	R12 - R13
16 08 07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R12 - R13

17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R4 - R13
17 04 02	Alluminio	R4 - R13
17 04 03	Piombo	R4 - R13
17 04 04	Zinco	R4 - R13
17 04 05	Ferro e acciaio	R4 - R13
17 04 06	Stagno	R4 - R13
17 04 07	Metalli misti	R4 - R13
17 04 09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R4 - R13
20 01 23	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi	R12 - R13
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R12 - R13
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R12 - R13

- **Quantità autorizzate Linea 2 (conto terzi): rifiuti non pericolosi: 2.600 ton/anno, rifiuti pericolosi: 100 ton/anno;**
- **Capacità di stoccaggio in contemporanea: rifiuti non pericolosi 10 tonn., rifiuti pericolosi 10 tonn.;**
- **Durata dell'autorizzazione: 10 anni dall'emissione del presente decreto.**

#### **Art. 2**

L'autorizzazione unica per i gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. di cui al presente decreto, sostituisce l'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sez. II, tit. III, capo III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

#### **Art. 3**

La Ditta, entro 30 giorni dal rilascio del presente decreto, dovrà rimodulare (alla luce delle modifiche introdotte dal presente provvedimento) ed estendere (e ottenere il relativo provvedimento di accettazione) le garanzie finanziarie in corso di validità **almeno** per tutta la durata della presente autorizzazione maggiorata di ulteriori 12 mesi, conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02.12.2003 e a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.4064 del 15.3.2018.

La garanzia deve essere rilasciata da soggetti abilitati a prestare cauzioni nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B. e dovrà essere sottoposta alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita.

Inoltre, entro 30 giorni dalla data di avvio dell'impianto nella sua nuova configurazione, la ditta dovrà produrre a questo Ufficio la seguente documentazione:

- formale comunicazione di fine lavori;
- relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

#### **Art. 4**

La ditta, alla luce delle modifiche apportate dal presente provvedimento deve aggiornare il "Piano di Gestione Operativa" e il "Piano di Monitoraggio e Controllo" e sottoporre quest'ultimo alla valutazione di ARPA Sicilia.

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei

rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

#### **Art. 5**

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del D.Lgs. 152/06. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle Ditta in nome collettivo e di accomandatari delle Ditta in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di Ditta commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **Art. 6**

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **Art. 7**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### **Art. 8**

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

#### **Art. 9**

Per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto restano validi i contenuti della O.C. n. 1290 del 23.12.2005, del .D.D.G. n. 297 del 17.06.2010, del D.D.G. n. 1576 del 02.12.2010 e D.D.G. n. 243 del 23.02.2012.

Dovranno inoltre essere scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'attività deve essere svolta nel rispetto del D.lgs. 152 del 03.4.2006, e ss.mm.ii, e del D.M. 05.02.1998, e ss.mm.ii;
- la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti, dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici. Più in generale le aree di stoccaggio devono essere opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione delle acque meteoriche;
- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche. Qualora invece i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti;
- il layout dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;

- i rifiuti sui quali viene operata la messa in riserva R13 devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell' All. C alla parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale;
- la Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso attesti la conformità del conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno rispettare i requisiti di cui alla Circolare n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente coperte e le relative superfici devono essere conformi a quanto previsto nell'Ordinanza Commissariale 07.12.2001;
- tutte le aree di messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica identificativa dei rifiuti depositati, ivi compresa l'indicazione del deposito temporaneo di rifiuti, all'interno del quale bisognerà adottare ogni accorgimento per evitare qualsiasi commistione dei rifiuti depositati;
- il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato;
- i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
- la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000.
- i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii, per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
- è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
- è fatto obbligo alla Ditta di predisporre prima dell'inizio delle attività, il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del Decreto legge 04.10.2018 n.113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- deve essere garantito il rispetto della Legge n.447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
- prima dell'inizio dell'attività la Ditta dovrà effettuare, laddove non si sia già ottemperato, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81/08;
- in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.
- la Ditta dovrà acquisire parere di conformità antincendio, dal competente Comando dei VV. F., ovvero, laddove sia valutato aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio in conseguenza delle modifiche autorizzate dal presente provvedimento, e avviare la procedura volta

all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

**Art. 10**

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

**Art. 11**

Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9. Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Favara (AG), Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento, Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, Comando prov.le VV.F di Agrigento, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), Dipartimento regionale dell'Ambiente – Servizi 1 e 2, D.R.A.R. – Servizio 4 Governo Sistema Rifiuti e Impiantistica.

Palermo, li \_\_\_\_\_

**L'Istruttore**

*(Antonino Cusimano)*

*Firma apposta sulla copia del documento  
analogico conservato agli atti dell'Ufficio*

**Il Dirigente delegato**

*(Ing. G. Ginex)*